

Compilazione quadro RW I trust rischiano il tilt

Trust in tilt sul monitoraggio fiscale. L'obbligo di compilare il quadro RW di Unico per i patrimoni detenuti all'estero dal trust rischia di diventare una corsa a ostacoli per i beneficiari individuati. Le modifiche apportate dalla legge n. 97/2013 impongono infatti a questi ultimi di verificare la propria posizione per capire se possono considerarsi «titolari effettivi» ai sensi della normativa antiriciclaggio, sulla base di informazioni però non sempre immediatamente disponibili. La scadenza è fissata al prossimo 30 settembre, termine per la dichiarazione relativa ai redditi 2013. È quanto emerso ieri a Napoli in un convegno sulla fiscalità dei trust organizzato dall'Anti Campania, in collaborazione con gli ordini dei commercialisti e degli avvocati partenopei. La legge europea 2013 ha esteso la platea dei soggetti chiamati alla compilazione del quadro RW: non più soltanto i possessori «formali» delle attività finanziarie e patrimoniali all'estero, ma anche coloro che possono essere considerati titolari effettivi ai sensi dell'allegato tecnico del dlgs n. 231/2007. Come chiarito dalla circolare n. 38/2013 dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione dovrà quindi essere presentata dalle persone fisiche, già determinate nell'atto di trust, beneficiarie del 25% o più del patrimonio conferito. «Mentre ai fini antiriciclaggio il dlgs n. 231/2007 affida ai professionisti l'obbligo di individuare il beneficiario effettivo di un'operazione», commenta Giuseppe Marino, docente di diritto tributario all'Università di Milano, «in ottica fiscale nel caso dei trust si chiede allo stesso titolare effettivo di auto-analizzarsi per capire se è obbligato al quadro RW o meno. È un corto circuito legislativo, anche perché la responsabilità in termini sanzionatori grava sul contribuente e non sul trustee». Quest'ultimo, però, potrebbe essere chiamato in causa in sede civile dallo stesso beneficiario per non averlo informato circa gli obblighi di monitoraggio. Non solo. La circolare n. 38/E del 2013 afferma che il trustee è tenuto «a comunicare ai titolari effettivi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust». Una richiesta che tuttavia «potrebbe scontrarsi con l'obbligo di riservatezza e di privacy al quale è sottoposto il trustee nel proprio paese», evidenzia Guglielmo Franson (ordinario all'università di Foggia). «Il beneficiario talvolta è all'oscuro della consistenze patrimoniali del trust», aggiunge Paolo Gaeta, segretario dell'Anti Campania, «senza tenere conto che nei trust discrezionali non è detto che il beneficiario individuato oggi lo sarà anche al momento della cessazione del trust». Nel corso dei lavori è stato poi evidenziato che la compilazione del quadro RW senza contestuale applicazione dell'Ivie/Ivafe (che nel caso dei beni in trust non sono dovute dal beneficiario, ma dal trustee), potrebbe costituire un errore bloccante per l'invio telematico della dichiarazione. Livia Salvini, ordinario di diritto tributario alla Luiss di Roma, ha invece analizzato le differenze giuridiche tra i beneficiari di reddito e beneficiari di patrimonio del trust, con le relative conseguenze fiscali in termini di imposte dirette e indirette.

Valerio Stroppa

—© Riproduzione riservata—

